

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 497 - 13890/2019

Oggetto: **TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI -
VARIANTE URBANISTICA N. 15 AL P.R.G.I. AI SENSI ART. 16 BIS
L.R. 56/1977 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Visti i decreti della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019, n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "*bilancio*", "*avvocatura, affari legali e affari istituzionali*";

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 382-10821/2019 dell'11/10/2019 con cui sono state conferite nuove deleghe al Vicesindaco Marco Marocco;

Premesso che per il **Comune di Luserna San Giovanni**:

la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 47-10770/1987 del 27 gennaio 1987, modificato con la Variante Strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 30-15432/1996 del 23/12/1996;
- ha approvato n. 13 Varianti Parziali ai sensi dell'art. 17, L.R. n. 56/1977;
- ha approvato la Variante n. 14 al P.R.G.I. ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 32 del 4 ottobre 2017, il Progetto Preliminare del Nuovo P.R.G.C., recentemente riadottato parzialmente con deliberazione C.C. n. 57 del 16/10/2019 al fine di adeguare, tra l'altro, i contenuti del Piano alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e alla definizione della verifica/ricerca degli "usi civici" nel territorio comunale;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 2 ottobre 2019, il Progetto Preliminare della Variante Urbanistica n. 15 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.,

che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 18/10/2019 con nota prot. n. 18804/2019 (pervenuto il 23/10/2019, ns. prot. 89560/2019), unitamente alla convocazione dei soggetti interessati alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 7 novembre 2019, presso la sede della Regione Piemonte, concordando, nel corso della stessa, la data del 19/12/2019 ore 10.00, per la seconda seduta sempre presso la Regione;
(Prat. n. V16B - 002/2019)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 6.858 abitanti nel 1971, 7.444 abitanti nel 1981, 8.054 abitanti nel 1991, 7.854 abitanti nel 2001 e 7.531 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico 1971/2011 in incremento;
- superficie territoriale di 1.774 ettari, dei quali poco più di un ettaro di pianura, 23 ettari di collina e 1.749 ettari di montagna (pari al 99% circa); 356 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%, 453 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e circa 965 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Il territorio è interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 936 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 5** della Città Metropolitana di Torino denominata "PINEROLESE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 17 denominato "Val Pellice" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "*... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi" sovracomunali " migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- è individuato dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 quale *Polo locale extrametropolitano*, al quale appartengono i centri "*locali*" che dispongono di un'offerta diversificata di servizi con raggio d'influenza prevalente verso l'AMT;
- non è inserito, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. del PTC2 in un "*ambito di diffusione urbana*";
- non è individuato ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2 tra i Comuni con "*consistente fabbisogno abitativo sociale*";
- il PTC2, agli articoli 24 e 25 delle N.d.A. classifica il Comune come ambito produttivo di Livello 2;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 161 della Val Pellice, n. 162 di Rorà e n. 163 di Angrogna;
 - è attraversato dalla Ferrovia Torino - Pinerolo - Torre Pellice ed è presente una Stazione;
 - non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
 - è attraversato da 1,5 km di piste ciclabili;
- vocazioni storico-culturali e ambientali:
 - è individuato come centro storico di tipo C, di *media* rilevanza ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2;
- assetto idrogeologico del territorio:

- è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Angrogna, Torrente Chiamogna, Torrente Luserna o Lucerna, Torrente Pellice e Laghetti De' Lause Conset e Torrente Traversera;
- il Comune, secondo la riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n.11-13058, è in Zona 3, procedure punti 3, 5, 7, 8;

dato atto che il Comune di Luserna San Giovanni:

- **non è adeguato** al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico), adeguamento a tutt'oggi in itinere nell'ambito del procedimento di approvazione del Nuovo P.R.G.C.;
- **ha definito** le *aree dense*, di *transizione* e *libere* sul territorio comunale, in ottemperanza del comma 7 dell'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, nell'ambito dell'iter amministrativo di approvazione del Nuovo P.R.G.C. in corso e, pertanto, l'intervento oggetto di Variante ricade in area di "*transizione*";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49 del 2 ottobre 2019 di adozione della Variante urbanistica n. 15, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

rilevato che, nello specifico, la Variante propone, coerentemente sia con i contenuti dello Strumento Urbanistico Generale vigente sia del Nuovo P.R.G.C. in corso di approvazione, l'introduzione delle modifiche di seguito sintetizzate:

- il recepimento dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, triennio 2018-2020 (approvato come ultimo aggiornamento con deliberazione C.C. n. 38 del 30/10/2018), dell'individuazione di un'area di proprietà comunale di mq 1.700, acquisita in forza delle cessioni previste dai PEC denominati C6 e C23 nel P.R.G.I. vigente in ottemperanza agli standard ex art. 21, L.R. n. 56/1977, considerata dall'Amministrazione Comunale come residuale per forma e non strategica e pertanto non utile ai bisogni della collettività anche in conformità ai contenuti del citato Nuovo P.R.G.C..

Su tale area, denominata con la sigla G6/23, la Variante in esame, rimuove, dalla cartografia, il vincolo a servizi pubblici e ne prevede la trasformazione in area VPP ("*aree a verde privato di pertinenza degli edifici*" comunque priva di capacità insediativa nuova o residuale), oltre ad adeguare le N.d.A. del vigente P.R.G.I., con l'introduzione del nuovo "*art. 12 bis - disciplina della destinazione d'uso di progetto di verde privato di pertinenza degli edifici (aree di tipo G)*", in linea con quanto previsto dal Nuovo P.R.G.C. "*in itinere*" all'art. 16, lettera A11) delle N.d.A., in salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77;

dato atto che:

- la Variante in oggetto è stata sottoposta a preventiva Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi del comma 5 dell'art. 16 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 ed è stata trasmessa ai Soggetti con competenze ambientali (S.C.A.), tra i quali anche alla Città Metropolitana di Torino;
- la Struttura VIA, VAS del Dipartimento Ambiente della Città Metropolitana non ha ritenuto, nei termini dettati dalla vigente normativa in materia, esprimere alcun parere;
- l'Unione Montana del Pinerolese, quale Organo Tecnico Comunale delegato, sulla scorta dei pareri acquisiti dai Soggetti con Competenze Ambientali, ha emesso propria Determinazione n. 84 del 23 luglio 2019, di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale

Strategica (V.A.S.), ritenendo “... non sussistano criticità ambientali tali da provvedere l'assoggettività obbligatoria della Variante ... n. 15 alla procedura di V.A.S. ...”, raccomandando contestualmente “... di inserire nelle norme tecniche di attuazione, quando si cita il divieto di utilizzare specie arboree alloctone invasive nelle superfici destinate al verde privato ed urbano, il riferimento alla D.G.R. 90-2476 del 27/05/2019 ...” e “... specificare, per garantire l'invarianza idraulica degli interventi, che la viabilità privata dovrà essere realizzata con pavimentazioni permeabili.”;

preso atto, come risulta dagli atti trasmessi dal Comune, che:

- gli immobili oggetto di Variante sono inseriti nel *Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2018-2020*, approvato con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/10/2018;
- le modifiche proposte con la Variante urbanistica al P.R.G. vigente, sono coerenti con le condizioni di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 16 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. come si evince dalla deliberazione di adozione della Variante;

atteso che :

- l'immobile oggetto della Variante non risulta interessato dalla presenza di insediamenti produttivi a Rischio di Incidente Rilevante;
- con deliberazione C.C. n. 20 del 27/04/2004 è stato approvato il vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale, la Variante in oggetto è “... compatibile con l'attuale zonizzazione acustica, non aggravando né la situazione in emissione né in immissione ...”
- le modifiche proposte con la Variante in oggetto sono coerenti con le condizioni di rischio idrogeologico esplicitate nel Nuovo P.R.G.C.;
- la Variante in oggetto, predisposta sulla base del P.R.G.I. vigente è coerente con il Nuovo P.R.G.C. *in itinere* in salvaguardia (adottato con D.C.C. n. 32/2017 e con D.C.C. n. 57/2019 di riadozione parziale), come condiviso in sede di Conferenza dei Servizi, nella seduta del 7 novembre 2019, dagli Enti con diritto di voto ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i.; (Cfr. “*Relazione Illustrativa*” pag. 39);

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della Conferenza dei Servizi, in data 7 novembre 2019, rappresentata dall'Architetto Beatrice Pagliero, funzionario della Direzione Territorio e Trasporti, espressamente delegato dal Dirigente con nota prot. n. 92723/2019 del 4/11/2019;

dato atto che con nota prot. n. 22645 del 9 dicembre 2019 (ns. prot. n. 105569 del 10/12/2019), il Comune ha dichiarato che a seguito della pubblicazione della Variante Urbanistica, avvenuta nei termini di legge a far data dall'8 novembre 2019 per 15 giorni e nei successivi 15 giorni **non sono pervenute osservazioni**;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con Deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'art. 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'art. 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'art. 50 *"Difesa del suolo"*;

vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 *"Tutela ed uso del suolo"* modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare il comma 2 dell'art. 16 bis, il quale recita *"L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante ... e la relativa completa documentazione alla Regione, ... alla città metropolitana, ... ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, ... provvede ... a convocare la conferenza dei servizi ..., finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica."*;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"* così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto il comma 50, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, il Progetto della Variante n. 15 al P.R.G.I. vigente, adottato dal Comune di Luserna San Giovanni con Deliberazione C.C. n. 49 del 2 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 16 bis "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., **non presenta incompatibilità** con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del C.R. n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: art. 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'art. 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'art. 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; art. 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'art. 50 "Difesa del suolo";
2. **che**, rispetto alla suddetta Variante n. 15 al P.R.G.I. ed al Nuovo P.R.G.C. in fase di approvazione (Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 32 del 4 ottobre 2017 e come successivamente integrato con D.C.C. n. 57 del 16/10/2019), non saranno formulate osservazioni;
3. **di dare** mandato al Delegato della Città Metropolitana di rappresentare i contenuti del presente Decreto nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, ai fini della conclusione dell'iter approvativo della Variante in oggetto;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 11 dicembre 2019

Il Vicesindaco Metropolitano
*Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema Informativo e
Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate,
Comunicazione Istituzionale, Affari e Servizi Generali,
Diritti Sociali e Parità, Welfare, Minoranze Linguistiche, Rapporti con il
Territorio*
(Marco Marocco)